

Oggetto: Contestazioni disciplinari lavoratori sorveglianza Galleria degli Uffizi, galleria delle statue e delle pitture.

In relazione alle contestazioni disciplinari pervenute in questi giorni alle lavoratrici e lavoratori della Galleria degli Uffizi, a cui viene contestata l'assenza ingiustificata nella giornata dello sciopero generale della cultura del 12 giugno 2026 - proclamato anche dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) - riteniamo tali contestazioni illegittime nella sostanza e nella forma. Il Contratto nazionale del Commercio applicato ai lavoratori da voi impiegati in tali servizi non prevede norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali.

La vostra Azienda ha illegittimamente esteso ai propri dipendenti quanto previsto per i dipendenti del Ministero della Cultura in base al Protocollo di attuazione dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 14 febbraio 2022, riguardante i dipendenti del Ministero della Cultura, che fra l'altro prevede il comando del personale per garantire i minimi essenziali proprio in considerazione della "possibile assenza del personale ALES" non soggetto contrattualmente al comando.

Non ci risulta che la vostra azienda abbia sottoscritto protocolli o che esistano regolamentazioni provvisorie rispetto ai servizi minimi essenziali in caso di sciopero, conseguentemente l'ordine di servizio con il quale sono stati individuati i lavoratori tenuti a lavorare si è mosso nell'ambito di una disciplina inesistente e per ciò non può che porsi come illegittimo, con conseguente illegittimità delle contestazioni.

Si rilevano, inoltre, vizi procedurali:

- la vostra Azienda avrebbe "precettato" tutti i lavoratori e non un "contingente minimo" "strettamente necessario a garantire le prestazioni" come invece previsto dalla normativa legale,
- la precettazione può essere fatta solo con provvedimenti amministrativi dalle autorità competenti (Prefetture), al massimo la vostra Azienda poteva individuare il contingente minimo da comunicare con preavviso
- la comunicazione ai lavoratori è avvenuta con meno di 2 giorni di anticipo non rispettando le tempistiche previste dalla normativa ARAN, la quale - infatti - stabilisce - all'art. 3 punto 4 - in numero di 5 i giorni di anticipo per la comunicazione dei nominativi ai diretti interessati e alle organizzazioni sindacali.

Inoltre, si rappresenta che recentemente il CEDS, Comitato Europeo dei diritti sociali, con la decisione del 13 marzo 2026 si è pronunciato rispetto alle limitazioni del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come previsto dalla legge 146/1990, in particolare sull'inclusione tra i servizi pubblici essenziali di prestazioni non connesse realmente a servizi essenziali, come è nel caso di quelle relative ad attività culturali. Una normativa come quella italiana che individua tali attività come prestazioni essenziali, quindi, si pone come illegittima poiché contraria alla tutela del diritto di sciopero contenuta nella Carta Sociale Europea. Un trattato, quest'ultimo, pienamente recepito nell'ordinamento italiano, quindi vigente e gerarchicamente superiore rispetto alla stessa legge n. 146/1990.

Nel mentre che la scrivente organizzazione è impegnata nel sollecitare il Governo al rispetto della decisione del Comitato Europeo dei diritti sociali escludendo il settore cultura dai servizi essenziali, non si può che rilevare come qualsiasi azione intrapresa in attuazione della legge 146/1990 nel settore delle attività culturali, - quindi anche le contestazioni disciplinari mosse per asserite violazioni o pretese applicazioni della stessa - si pongono come illegittime, poiché, appunto, poste in essere sulla base di una normativa, che, per quanto interessa, si pone come illegittima.

Riteniamo, quindi, anche alla luce delle normative attualmente vigenti che le contestazioni da voi inviate siano illegittime per le motivazioni sopra riportate e vi invitiamo pertanto al ritiro delle stesse.

In difetto, la scrivente organizzazione tutelerà i lavoratori e le lavoratrici che lo vorranno anche per le vie legali se sarà necessario.

Inoltre, la scrivente organizzazione ritiene le contestazioni in oggetto lesive del diritto di sciopero, e si riserva di interessare gli organi a tutela di tale prerogativa.

Distinti saluti

Per CUB Firenze

Paola Sabatini 3395311085



Simone Vivoli 3316019879



Firenze 26 giugno 2026